CITTA' DI OSIMO



AVVISO

RELATIVO ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Si avverte che, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale, ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevedono di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.

Osimo, N 14 APR 2014

IL DIRIGENTE
DIP. AFFARI GENERALI
SERV. AMM.VI E SOCIALI
d.ssa Lucia Magi

lue

COMUNE DI OSIMO PROVINCIA DI ANCONA

STATUTO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2000 CON DELIBERAZIONE N. 31

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 44 DEL 10 MARZO 2000 (a seguito esame di legittimità del CO.RE.CO.)

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 14 LUGLIO 2004

Art.36 Divieto di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

- 1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
- 2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili od altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
- 3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
- **4.** Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado.
- 5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
- 6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre a carico dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione agli atti di gestione di propria competenza ed ai pareri che sono chiamati ad esprimere sulle proposte di atti deliberativi.

Art.37 Pubblicità delle spese elettorali

- 1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevedono di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
- 2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
- 3. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
- **4.** I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e vi restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

TITOLO III DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

CAPO 1°
Organi di decentramento